

DIRITTO SOCIETARIO ■ Scade domani il termine per l'adeguamento agevolato alle disposizioni inderogabili della riforma

Gli statuti rinnovati all'ultimo controllo

Il mancato allineamento porta alla sostituzione automatica delle vecchie clausole | Il caso / Regime transitorio difficile

Domani, 30 settembre, scade il termine per l'adeguamento "agevolato" degli statuti societari alle nuove disposizioni inderogabili. Da qui l'utilità di una check list, per verificare le pratiche stipulate in quest'ultima fase di periodo transitorio verso l'avvento pieno del nuovo diritto societario.

Cosa succede a chi non si adeguava. Il mancato adeguamento, (si tratta di un vero e proprio dovere perché l'articolo 223 bis dispone che «le società... devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004») oltre a comportare inevitabili riprese da parte degli organi di controllo della società, non genera l'applicazione di particolari "sanzioni".

Da molti mesi ormai è stato, infatti, assodato che la società inadempiente non può essere sottoposta ad alcun automatico scioglimento mentre le clausole statutarie incompatibili con la riforma si devono intendere come non scritte e sostituite d'imperio dalla nuova legge. Il mancato adeguamento potrebbe dunque causare una situazione di inevitabile confusione tra clausole statutarie in vigore e clausole abrogate (con l'incertezza interpretativa dei possibili casi dubbi), cui è necessario porre rimedio al più presto.

Poiché nello statuto continueranno a figurare clausole illegittime fino a quando non verranno formalmente sostituite.

Adeguamento obbligatorio e opzionale. La pratica professionale ha insegnato che, comunque, non sono molti i casi in cui i vecchi statuti presentano clausole seriamente illegittime: i principali temi finora affrontati riguardano sostanzialmente la clausola in materia di termini per l'approvazione del bilancio d'esercizio, la clausola che attribuisce competenze decisorie in materia gestionale all'assemblea di Spa, la clausola che disciplina, sia nella Srl che nella Spa, il recesso secondo il diritto previgente, e poche altre.

Vista la tendenziale esiguità dei casi di adeguamento obbligatorio, l'occasione di adeguamento statutario è quindi propizia: ■ per inserire negli statuti tutte quelle nuove opportunità (per esempio titoli di debito, nuovi tipi di azioni, direttore nazionale potrebbe esser portato a praticare); ■ per esercitare le opzioni che la riforma mette a disposizione dell'autonomia dei soci; per esempio, la definizione dell'organo competente all'emissione di obbligazioni e titoli di debito, le nuove modalità di convocazione delle assemblee, l'introduzione o la rimozione di casi di recesso e di esclusione; ■ per depurare gli statuti dalle incrostazioni del tempo, per "riversarli" alla luce dell'evoluzione del pensiero giuridico e, infine, per verificare che le scelte compiute nei vecchi testi mantengano ancora, al cospetto della riforma, le aspettative che i soci in esse riponevano.

Sotto quest'ultimo profilo il lavoro di adeguamento è particolarmente delicato. Si pensi, per esempio: ■ ai vecchi statuti che operassero, esplicitamente o implicitamente, un mero rimando alla legge per la definizione dei quorum decisionali dell'assemblea dei soci; in alcuni casi la nuova legge dispone quorum diversi rispetto alla vecchia legge e pertanto l'effetto del richiamo alla (vecchia) legge operata dal vecchio statuto ha conseguenze assai diverse rispetto al medesimo richiamo che è da intendere oggi come riferito dallo statuto alla nuova legge; ■ ai vecchi statuti ove abbondasse clausole di vincolo alla circolazione delle partecipazioni al capitale sociale (per esempio clausole di gradimento e di intrasferibilità mortis causa), la cui presenza va ora attentamente valutata in quanto può comportare da parte di qualcuno dei soci il fastidioso esercizio del diritto di recesso.

Il mancato adeguamento potrebbe dunque causare una situazione di inevitabile confusione tra clausole statutarie in vigore e clausole abrogate (con l'incertezza interpretativa dei possibili casi dubbi), cui è necessario porre rimedio al più presto. Poiché nello statuto continueranno a figurare clausole illegittime fino a quando non verranno formalmente sostituite.

Dal 1° ottobre l'iter diventa più complesso

Il 30 settembre non segna la "fine del mondo" per le società italiane. Anche dopo questa data chi non avrà adeguato lo statuto alla riforma avrà comunque modo di rimediare. Dopo il 30 settembre tuttavia: ■ non ci si potrà più avvalere della disciplina che agevola l'adozione delle modifiche obbligatorie, la quale dispone che entro il 30 settembre queste modifiche si possono votare, in deroga a legge e statuto, con la sola maggioranza semplice del capitale presente in assemblea (dopo il 30 settembre, quindi, anche le deliberazioni di adeguamento obbligatorio dovranno essere adottate con i quorum decisionali normalmente applicabili in virtù dello statuto o, in mancanza, disposti dalla legge); ■ non ci si potrà più avvalere della norma che consente di trasformare la Srl in Spa con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 50,01% del capitale sociale, in deroga a qualsiasi altra disposizione (statutaria o di legge) in tema di quorum per questa trasformazione.

strumenti finanziari innovativi, nuovi sistemi di governance e di assunzione delle decisioni) che la riforma offre al mondo dell'imprenditoria societaria, in modo da metterla al passo con i tempi in termini di flessibilità ed efficienza e da rendere "concorrenziale" il nostro sistema giuridico con i sistemi cui appartengono gli operatori economici che si confrontano con quelli del nostro Paese (evitando, dunque, lo shopping della legislazione più favorevole che, altrimenti, un'impre-

ndersi oggi come riferito dallo statuto alla nuova legge; ■ ai vecchi statuti ove abbondasse clausole di vincolo alla circolazione delle partecipazioni al capitale sociale (per esempio clausole di gradimento e di intrasferibilità mortis causa), la cui presenza va ora attentamente valutata in quanto può comportare da parte di qualcuno dei soci il fastidioso esercizio del diritto di recesso.

PAGINA A CURA DI ANGELO BUSANI

La bussola

Le indicazioni-base per il 30 settembre

■ **La scadenza.** Le società iscritte nel Registro imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili previste dalla riforma del Codice civile entro il 30 settembre 2004.



■ **Le trasformazioni agevolate.** Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni possono essere prese entro domani, 30 settembre 2004, anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale.

■ **Gli adattamenti.** Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di puro e semplice adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro domani, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la stessa maggioranza ed entro lo stesso termine possono essere assunte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi per oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria. Fino all'avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre domani, 30 settembre, resta in vigore la disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003. Fino al 30 settembre le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili delle nuove regole societarie.



■ **Le novità da gennaio.** Dal 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel Registro imprese le società, anche se costituite anteriormente, che siano regolate da un atto costitutivo e uno statuto non conformi alle nuove regole. Le società costituite prima del gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o modifica dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti attuativi della legge 366/2001 con efficacia a decorrere dal momento di iscrizione nel Registro imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.

Recesso, slalom fra regole

Il nuovo articolo 2437, comma 1 del Codice civile contiene l'elenco dei casi, molto più folto che in passato, nei quali il socio di Spa che non condivide una deliberazione può esercitare il diritto di recesso. Si tratta, per esempio, delle deliberazioni su modifica della clausola dell'oggetto sociale (quando consente un cambiamento significativo dell'attività), trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero, revoca dello stato di liquidazione, modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso, modifiche dello statuto sui diritti di voto o partecipazione.

■ **I casi di recesso dalla Spa derogabili dallo statuto.** Il comma 2 dell'articolo 2437 prevede, poi, due casi (la deliberazione di proroga del termine di durata della società e la deliberazione che dispone l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni) nei quali compete al socio non consenziente il diritto di recesso dalla Spa. Con la particolarità, però, rispetto all'elencazione del primo comma, che questi due ultimi casi di recesso sono sopprimibili per statuto: con una clausola ad hoc si può, infatti, impedire che l'adozione di queste delibere faccia scattare il diritto di recesso. Temendo che il recesso sia un evento potenzialmente devastante per la società, nella pratica in molti casi si assiste alla volontà di attivare una clausola statutaria che impedisca il recesso ove si adottino deliberazioni sulla proroga della durata della società e l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Le conseguenze della deroga statutaria. Il primo comma, lettera e) dell'articolo 2437 annovera tra i casi inderogabili di recesso proprio «l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto». Questa disposizione è stata, tuttavia, tenuta disattivata fino al 30 giugno scorso in quanto l'articolo 223 vi-

cies ter delle disposizioni transitorie prevedeva che «non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004».

■ **Effetto 30 settembre.** Quasi come se questa materia non fosse già abbastanza complicata, a incrementare le difficoltà operative concorre l'articolo 223 bis, comma 3, secondo e terzo periodo, delle disposizioni di attuazione del Codice civile: questa norma prevede, infatti, che, con il quorum della maggioranza semplice del capitale presente in assemblea, l'assemblea straordinaria può assumere, entro domani, 30 settembre 2004, deliberazioni «aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di

la durata della società e l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle azioni) è contenuta in una norma derogabile: cospicché l'introduzione entro domani, 30 settembre, della clausola impeditiva del recesso prevista all'articolo 2437, comma 2 non può dar luogo a recesso in quanto, trattandosi di disciplina derogabile, la sua vigenza è attualmente sospesa, poiché in suo luogo si applica il vecchio Codice civile, che non prevedeva il recesso per deliberazioni su proroga della durata della società e introduzione o soppressione di vincoli alla circolazione delle azioni.

■ **La possibile casistica.** Vista la complessità della situazione è opportuno ricostruire la casistica: ■ se la clausola impeditiva dell'articolo 2437, comma 2 è stata inserita prima del 30 giugno 2004 non è

sorto il diritto di recesso per effetto dell'articolo 223 bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile; ■ se la clausola impeditiva è inserita nello statuto tra il 30 giugno 2004 e domani, 30 settembre, non c'è recesso per effetto dell'articolo 223 bis delle disposizioni di attuazione del Codice; ■ se la società delibera (prima del 30 settembre) la proroga della durata e l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle azioni in assenza della clausola statutaria impeditiva dell'articolo 2437, comma 2 non c'è possibilità di recesso in base all'articolo 223 bis delle disposizioni di attuazione del Codice; ■ c'è possibilità di recesso, invece, se la società delibera dopo il 30 settembre la proroga della durata e l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle azioni in assenza della clausola statutaria impeditiva dell'articolo 2437, comma 2;

■ c'è possibilità di recesso se la clausola impeditiva in base all'articolo 2437 è inserita nello statuto dopo il 30 settembre.

Le date delle opzioni diventano determinanti

nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003».

In altri termini, tutte le volte che nella riforma c'è una norma derogabile, innovativa del "vecchio" ordinamento, fino al 30 settembre ci si comporta non secondo quanto disposto dalla nuova norma derogabile, ma secondo quanto disposto dal vecchio Codice civile (che, per effetto del nuovo articolo 223 bis ha una sorta di "resurrezione", pur essendo stato formalmente abrogato lo scorso 31 dicembre 2003).

NUOVA PIAZZA STATUTO PER TORINO OLIMPICA

COMMERCIALI DI PRESTIGIO INSERITI IN 100 METRI
DI PORTICI AFFACCATI SU PIAZZA E CORSO.

UFFICI & RESIDENZE IMMERSI IN L'ISOLA DI
SICUREZZA, CONFORMI AL VERDE E TANGENTI
ALLA ZONA PEDONALE.

1904
**PALAZZO
PARAVIA**
SALVO PER IL MOMENTO

Cinque anni di passione per una partecipa-
zione di prestigio. Realizzato da un gruppo

Palazzo Paravia, monumentale e capiente
edificio storico, luogo di valore
storico e artistico.

Centrato intorno a Piazza Statuto, nuovo centro
urbano, collegato alle principali vie
di Torino, sulla zona pedonale.

Comoda, alla tangenziale.

Palazzo Paravia è la risposta di un gruppo
che ha investito l'edilizia.

1° FORUM Sul Trasferimento Tecnologico

Convegno Nazionale
e Workshops sul tema:

Il trasferimento tecnologico al sistema
delle imprese come asse fondamentale
per sostenere la ricerca scientifica e lo
sviluppo economico del territorio
della Provincia di Roma

1° OTTOBRE 2004
ORE 9,00 - 18,00

VILLA MONDRAGONE
Monteporzio Catone (Rm)

l'evento sarà trasmesso in diretta
su internet sul sito www.provincia.roma.it

Centro di
Coordinamento
Ricerca & Sviluppo

www.provincia.roma.it
ass.attivitaproductive@provincia.roma.it

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

DIREZIONE GENERALE

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02.3022.11/3837/3807 - Fax 0230223214
E-MAIL: direzionegeneralesystem@ilssole24ore.com

Il Sole
24 ORE

Onoranze Funerari
Servizio 24 ore su 24

Centro
del
Funerale
SALVO PER IL MOMENTO
02.66.501.584

Vendita: Tel. 011 4 366 898 - 335 7 084 074 - 335 6 840 910

Il Responsabile
Lorenzo Bove

RFI SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato, Società con socio unico - è soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs n. 188/2003